

30824/2018



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

CARLO DE CHIARA

Presidente

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere - Rel.

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

MASSIMO FALABELLA

Consigliere

Oggetto

Art. 64 l.fall. -
pagamenti - revoca -
controcroniti -
compensazione -
esclusione - principi

Ud. 26/09/2018 CC

Cron. 30824

R.G.N. 25480/2013

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C.O. C.I.

sul ricorso 25480/2013 proposto da:

Michele, Luca, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Orazio n.3, presso lo studio dell'avvocato F i
, giusta
procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

ORD.
1554
2018

Fallimento Centro | S.r.l., in persona del curatore dott.ssa
Maschio Michela, elettivamente domiciliato in R

giusta
procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Banca Popolare di Marostica S.c.a.r.l.;

- intimata-

avverso la sentenza n. 652/2013 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

la corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 25-3-2013 (integrata e
corretta per un'omissione materiale il 14-6-2013), parzialmente riformando
la decisione di primo grado, condannava Michele a pagare alla
curatela del fallimento di Centro s.r.l. la somma di euro 45.874,37,
oltre interessi; dichiarava inoltre l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901
cod. civ., di un atto di donazione immobiliare stipulato dal medesimo

dopo il fallimento, in favore dei figli Luca, Michela e Silvia;

onde motivare la decisione, la corte d'appello osservava che prima del
fallimento (avvenuto nell'anno 2000) la società Centro e la ditta
individuale di (Centro di Michele) avevano

operato in regime di consapevole promiscuità, ponendo in essere fatturazioni di prestazioni in favore di clienti da cui era scaturito il credito oggetto della domanda; in particolare i documenti contabili (i partitari) – e della società e della ditta individuale – avevano evidenziato il debito della seconda e il corrispondente credito della prima;

anche ai fini dell'accoglimento del gravame incidentale della curatela, soggiungeva che non poteva aver seguito l'eccezione di compensazione prospettata dal convenuto in relazione al controcredito ammesso al passivo del fallimento, poiché non era stata investita da appello la statuizione del primo giudice in ordine alla qualificazione dell'azione svolta dalla curatela a' sensi dell'art. 64 legge fall.; per cui il credito derivante dall'accoglimento di tale azione non era maturato nei confronti (*rectius*, in favore) della fallita ma della massa dei creditori;

quanto alla revocatoria della donazione, la corte d'appello premetteva che la relativa domanda, diversamente da quanto paventato da non era stata abbandonata e che il suo fondamento doveva apprezzarsi in considerazione del pregiudizio connesso all'atto, stante la maggiore difficoltà dell'eventuale esazione coattiva del credito nell'ambito della procedura esecutiva sul patrimonio residuo del debitore;

Michele / e il figlio Luca hanno proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi, illustrati da memoria;

la curatela fallimentare ha replicato con controricorso;

non ha svolto difese la Banca popolare di Marostica.

Considerato che:

col primo motivo i ricorrenti denunziano l'omesso esame dell'eccezione di compensazione tra il debito sorto a seguito dell'azione della curatela e il credito di Michele ammesso al passivo del fallimento, con conseguente violazione altresì degli artt. 277 e 359 cod. proc. civ.;

il motivo è infondato;

non è stata sottoposta a censura l'affermazione previa con la quale la corte territoriale ha detto coperta da giudicato (perché non impugnata in appello) la statuizione di primo grado in ordine alla qualificazione della domanda del fallimento, accolta ai sensi dell'art. 64 legge fall.: in tale affermazione è da rinvenire giustappunto la disamina che erroneamente i ricorrenti assumono omessa, e tanto risolve ogni questione, visto che implicitamente (e correttamente) postula l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti dell'art. 56 legge fall.; difatti nella prospettiva della declaratoria ex art. 64 legge fall. l'inefficacia dell'atto ha carattere necessario e oggettivo, e opera automaticamente; per cui, in esito all'inefficacia, il debito restitutorio non corrisponde a un credito del fallito, poiché quel debito nasce direttamente nei confronti dei creditori concorsuali; e a esso non può essere opposta la compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, perché la compensazione è consentita solo tra i debiti e i crediti verso il fallito stesso (cfr. Cass. n. 2912-00);

col secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione nella parte relativa alla prova del credito vantato *ex adverso*, desunta dalla contabilità della società, da un lato, e da quella della ditta individuale, dall'altro; si assume non esservi stata adeguata considerazione della circostanza che si era detto vittima di altrui comportamenti criminosi;

a tal riguardo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. sulla rilevanza della prova e sul criterio logico sotteso alla decisione;

il motivo è inammissibile poiché, sotto spoglie di censura *in iure*, si risolve in un chiaro tentativo di revisione del giudizio di merito, oltre tutto mediante menzione di elementi e deduzioni che dalla sentenza non emergono;

col terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione delle norme sulla valutazione della prova con riguardo all'importo della condanna;

anche il terzo motivo è inammissibile per analoga ragione: i ricorrenti non ascrivono in verità alla corte territoriale alcun errore di diritto circa i criteri valutativi della prova, ma assumono che i documenti all'uopo considerati non consentivano di ritenere provato che la società avesse in effetti pagato debiti della ditta individuale; tale critica si risolve in un diverso apprezzamento dei fatti, notoriamente insuscettibile di essere prospettato in sede di legittimità;

col quarto mezzo si eccepisce la violazione o falsa applicazione degli artt. 180 e 183 cod. proc. civ., in quanto la curatela aveva rinunciato – si dice – all'azione revocatoria dell'atto di donazione non avendola indicata nelle corrispondenti memorie, sicché la corte territoriale avrebbe infine pronunciato *ultra petita*;

il motivo è infondato, poiché dalla stessa esposizione di parte ricorrente si evince che la domanda in questione era stata riproposta anche al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale (v. Cass. n. 15860-14, Cass. n. 17875-15); non può sostenersi che la mancata menzione della domanda nelle (sole) memorie intermedie (artt. 180 e 183 cod. proc. civ.) equivalga a una presunzione di abbandono; difatti affinché una domanda

possa ritenersi abbandonata dalla parte è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale, radicata nei momenti appositamente destinati alla formulazione delle pretese, emerga una volontà inequivoca di non insistere sulla stessa;

col ^{quinto} ~~sesto~~ motivo i ricorrenti denunciano l'errata applicazione dell'art. 2901 cod. civ. a proposito dell'atto di donazione trascritto in data 14-8-2003, per la revocatoria del quale sarebbe stata necessaria la prova di un "dolo specifico";

il motivo è infondato;

la dolosa preordinazione (*scientia o consilium fraudis*) è infatti prevista dall'art. 2901 cod. civ. solo per l'atto anteriore al sorgere del credito;

nel caso di specie non l'atto di donazione, ma il credito, a presidio del quale risulta proposta l'azione revocatoria, era anteriore, giacché quel credito, per ciò che dalla sentenza emerge, era insorto quale credito di massa nel momento stesso del fallimento, per effetto dell'art. 64 legge fall.;

come anticipato, l'inefficacia prevista dall'art. 64 legge fall. ha carattere necessario e oggettivo, e opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità, al punto che va dichiarata con sentenza avente natura solo ricognitiva della situazione giuridica (v. *ex aliis* Cass. n. 6918-05); ne consegue che il corrispondente credito, vantato dal curatore, era da considerare già esistente (quanto al fatto generatore) in esito alla mera declaratoria di fallimento (avvenuta nell'anno 2000), dovendo essere in seguito solo accertato; da qui la conseguenza che l'atto di donazione (del 2003) era successivo, e non anteriore, al sorgere del credito;

col sesto motivo, infine, si denunzia l'errata pronuncia della corte d'appello in ordine all'inammissibilità della censura attinente alla chiamata in causa della Banca popolare di Marostica;

il sesto motivo non va scrutinato essendo sopravvenuta la rinuncia del ricorrente; egli infatti ha messo in evidenza, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., che in ordine al rapporto di garanzia è stata stipulata una transazione con la banca, prevedente la rinuncia a coltivare il ricorso nei di lei confronti a fronte della avversa rinuncia alle spese del giudizio di merito; pertanto il sesto motivo deve essere inteso rinunciato;

in conclusione quindi il ricorso per cassazione è nel suo complesso rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida, in favore della curatela fallimentare, in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 26 settembre 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*



Il Presidente

Corbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il..... 28.09.2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*